

REGOLAMENTO (CE) N. 869/95 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 1995****relativo alle forniture di prodotti alimentari nel quadro di operazioni di aiuto alimentare privato realizzate da organismi a scopi umanitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, quale modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 340/95⁽⁴⁾, la cauzione non è richiesta per i titoli di esportazione che non comportano fissazione anticipata rilasciati per le esportazioni verso i paesi terzi nel quadro di operazioni di aiuto alimentare non comunitarie effettuate da organismi a scopi umanitari riconosciuti a livello comunitario;

considerando che un nuovo Stato membro ha chiesto il riconoscimento di due organismi; che tale Stato membro considera tale riconoscimento particolarmente opportuno, a causa soprattutto dell'esistenza di operazioni di aiuto alimentare destinate all'ex Jugoslavia;

considerando che la fissazione anticipata della restituzione diventa obbligatoria a partire dall'entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round; che occorre pertanto limitare l'applicazione del presente regolamento sino alla data di entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, gli organismi a scopi umanitari riconosciuti sono i seguenti:

- Caritas,
- Croce rossa.

Articolo 2

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano sino al 30 giugno 1995.

2. Tuttavia,

- per i prodotti dei settori riso e vino, esse si applicano fino al 31 agosto 1995;
- per i prodotti del settore zucchero, esse si applicano sino al 30 settembre 1995;
- per i prodotti del settore olio d'oliva, esse si applicano sino al 31 ottobre 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 1.